



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI
dei comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e SanSalvatore di Fitalia
Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) Tel. 0941-485153 Fax 0941-430880
C.F. 84004830836 e-mail: meic847009@istruzione.it Cod. Mecc. Meic847009

Prot. n. 4160/C41

Longi, 14/09/2016

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI

Circolare n. 7

Oggetto: - DISPOSIZIONI E INDICAZIONI SULLA SICUREZZA – ad integrazione degli altri documenti sulla sicurezza vigenti nell'Istituto.

L'istituto Comprensivo di Longi, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza scolastica (*Lgs nr. 626/94 APPLICAZIONE DELLE NORME D'IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE e DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*),

CONSIDERATO:

- **che** i lavoratori hanno l'obbligo di osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi-scolastici da parte del DS, R.S.P.P. e del preposto,
- **che** l'art. 20, comma 2, lettera h) dello stesso Decreto afferma che il lavoratore ha l'obbligo di "h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro" il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento,
- **che** i documenti sulla sicurezza vigenti nell'istituto Comprensivo: D.V.R., Piano di emergenza e di evacuazione, ecc, sono soggetti, tramite circolari o altri documenti, ad integrazioni varie,

❖ **dispone le seguenti indicazioni sulla sicurezza per il personale docente:**

- Non fare agganciare alla spalliera della sedia gli zaini degli alunni e tantomeno farli appoggiare ai piedi delle sedie poiché possono essere causa di d'inciampo e di caduta ed ostacolano il percorso di fuga.
Disposizioni: appoggiare quindi gli zaini al muro.
- Assicurarci che il peso massimo degli zaini scolastici e tutto il loro contenuto non superi il 10% (peso consigliato) del peso degli alunni; se supera il 15 % del peso corporeo risulta troppo pesante e mette l'alunno a rischio di lesioni.
Disposizioni: organizzare il piano di lavoro tra i docenti della classe per evitare il sovraccarico.
- Assicurarci costantemente che gli alunni non salgano sulle sedie, sui banchi o sulle scrivanie poiché queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di cadute.
disposizioni: vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni (vedi regolamento sulla vigilanza).
- Assicurarci costantemente che gli alunni non salgano sui davanzali e non si sporgano dalle finestre, queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di cadute.
Disposizioni: vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni (vedi regolamento sulla vigilanza).
- Assicurarci costantemente che gli alunni non corrano nei corridoi o nelle scale, queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di urti e cadute.
Disposizioni: vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni (vedi regolamento sulla vigilanza).
- Tenuto conto che in quasi tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Longi non esistono spazi esterni a norma per le attività fisiche, i docenti devono costantemente assicurarsi, qualora si dovesse svolgere un'attività all'area aperta, che gli alunni non corrano in prossimità di scale, gradini, spigoli, ostacoli vari, cancelli, ringhiere e se il pavimento è accidentato o sconnesso. Queste azioni costituirebbero pericolo con possibilità di urti e cadute.
Disposizioni: vigilanza costante per tutta la durata delle lezioni (vedi regolamento sulla vigilanza).

- Tenuto conto che:
 - non è del tutto possibile prevedere e prevenire tutti i potenziali pericoli ai quali sono esposti gli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche e gite scolastiche (*a causa di spostamenti vari e tragitti da effettuarsi a piedi in centri abitati, spostamenti in pullman, "abituale" disubbidienza da parte di alcuni alunni ai continui richiami, ecc.*);
 - non può essere garantita la custodia attiva degli alunni per tutte le ore delle uscite e soprattutto 24 ore su 24 (qualora siano previsti dei pernottamenti), anche in presenza di docenti responsabili ed estremamente attenti;
 - non ci si può solamente affidare alle norme di comportamento e di custodia attuate ordinariamente nell'ambiente scolastico nonché alle normative nazionali vigenti;

ad oggi non è del tutto possibile prevedere e prevenire i rischi durante le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione e, quindi, garantire la totale sicurezza degli alunni.

Disposizioni: vigilanza costante per tutta la durata delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione (vedi regolamento sulla vigilanza).

Altre disposizioni sulla sicurezza

- Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo il divieto tassativo di fumare negli spazi (interni ed esterni) dei plessi scolastici, in base alla normativa di riferimento in vigore, Legge 3/2003; nota MIUR 527 del 27/01/2014, affinché tutti si attengano ad esso con scrupolosa osservanza, per non incorrere nelle sanzioni previste.
- Utilizzare correttamente Lim, Computer ed altri dispositivi elettrici (evitare che gli alunni vi entrino in contatto, soprattutto per quanto concerne il collegamento di dispositivi elettrici alle prese).
- Segnalare immediatamente a DS, dirigente o preposto, le deficienze degli impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza.
- Segnalare al preposto per la sicurezza nei plessi e, tramite lui, all'R.S.P.P. d'Istituto, tutte le non conformità presenti in aula e nel plesso o le situazioni di pericolo rilevate (spigoli di infissi ad altezza di alunno, difficoltà durante le prove di evacuazione simulate, in particolare per gli alunni diversamente abili, dispositivi antincendio alterati, scarsa pulizia dei locali scolastici, ecc.). Si ricorda che i docenti diventano responsabili se non denunciano la situazione ai responsabili per la sicurezza e di conseguenza al D.S. perché, a norma di codice civile (art. 2048)*, sono considerati responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da situazione di pericolo di cui a conoscenza e non segnalati.
- Attenersi, per quanto di competenza, al regolamento scolastico recante disposizioni della vigilanza sugli alunni - pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

** Infatti, il docente è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile che recita: "I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo, civile e penale."*

❖ L'Istituto, inoltre, dispone le seguenti indicazioni sulla sicurezza per il personale non docente:

- Chiudere a chiave e rendere inaccessibili agli alunni tutti gli armadietti con i detersivi presenti nella scuola.
- Pulire scrupolosamente tutti gli ambienti scolastici attenendosi alle norme per la corretta pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici.
- Attenersi, per quanto di competenza, al regolamento scolastico recante disposizioni della vigilanza sugli alunni - pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

R.S.P.P.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Maria Larissa Bollaci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex articolo n. 3, comma 2, D.lgs 39/93